

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Quinta Commissione consiliare

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 09/02/2018 Prot.: 0003413 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

SEDE



X LEGISLATURA

3413
oggetto: **PDL n. 212** d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi, Semenzato, Boron e Berlato relativo a:

“Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile”.

PDL n. 220 d'iniziativa dei Consiglieri Ruzzante, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Ferrari, Guarda, Dalla Libera, Berlato relativo a:

“Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni italiana”.

Si trasmettono, in allegato alla presente i progetti di legge in oggetto, come abbinati, licenziati con modifiche dalla Quinta Commissione nella seduta dell'08 febbraio 2018.

Distinti saluti.

Il Presidente
Fabrizio Boron

Allegati:

- relazione
- articolato
- scheda di certificazione

Rif. Prot 1200 del 19 gennaio 2017 (Pdl 212)
Rif. Prot 2974 dell' 08 febbraio 2017 (Pdl 220)

Politiche socio sanitarie

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701347 *tel*
+39 041 5256321 *fax*
com5@consiglio Veneto.it
www.consiglio Veneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche socio sanitarie)

Progetti di legge relativi a:

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del
PROGETTO DI LEGGE N 212
d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Riccardo Barbisan, Michieletto, Finozzi, Semenzato, Boron e Berlato

PROGETTO DI LEGGE N 220
d'iniziativa dei Consiglieri Ruzzante, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanon, Zottis, Ferrari, Guarda, Dalla Libera, Berlato

Licenziato l'08 febbraio 2018

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 42	40	0	2
Maggioranza richiesta	n. 22			

Relatore in aula il Consigliere Nicola Finco

Correlatore in aula il Consigliere Orietta Salemi

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE

*Relatore il Consigliere Nicola Finco
Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,*

L'articolo 3 della Costituzione, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino, senza distinzione di condizioni personali e sociali, sancisce l'impegno di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità.

Di tutte le battaglie avviate per i diritti umani, quella per l'abbattimento delle barriere della comunicazione è di primaria importanza.

In Europa, la LIS (Lingua Italiana dei Segni) ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari».

Mentre al Parlamento italiano sono state depositate diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, al momento non risultano essere state approvate, questo progetto di legge regionale, ha come finalità il riconoscimento nel territorio del Veneto della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, quali strumenti per l'inserimento e l'integrazione delle persone cieche, sordocieche o con disabilità uditiva ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità nella famiglia, nella scuola e nella comunità, nonché come strumenti di accessibilità alla rete dei servizi.

L'altra finalità che si prefigge questo progetto di legge è la promozione del principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, o con altre patologie del sistema nervoso centrale, comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, in riferimento alle modalità di comunicazione da utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

*Con riferimento all'articolato, la presente proposta di legge prevede:
di porre in atto delle azioni preventive e di supporto nei confronti delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie (artt. 1 e 2).*

La Regione del Veneto favorisca e sostenga i destinatari della presente proposta di legge, promuovendo fin dall'infanzia, gli interventi logopedici e protesici, nonché

L'apprendimento della LIS e della LIS tattile. L'ambito degli interventi regionali spaziano altresì in tanti e diversi momenti della vita sociale dell'individuo, dai percorsi scolastici, universitari, all'accesso ai mezzi pubblici, ai servizi sanitari, agli eventi culturali, ai percorsi formativi professionali. Al fine di espletare i suddetti interventi sarà ricercata la collaborazione delle Aziende Ulss, del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), delle emittenti pubbliche e private locali, in particolare della RAI sede regionale del Veneto, delle associazioni, organismi ed enti che svolgono attività di ricerca (art. 3).

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale predisponga un Piano triennale attuativo, che sarà approvato dal Consiglio regionale. La Giunta regionale predispose inoltre un Programma annuale di attività, in attuazione del Piano.

In sede istruttoria è stato aggiunto l'art. 5 – Clausola valutativa, che prevede, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, che la Giunta regionale riferisca al Consiglio in ordine all'attuazione della stessa.

La norma finanziaria (art. 6), inizialmente quantificata in euro 75.000 per l'esercizio 2017, è stata riformulata sulla base delle nuove disponibilità di Bilancio, mediante la stesura della scheda di analisi economico finanziaria trasmessa al Consiglio regionale in data 01 febbraio 2018, portando lo stanziamento complessivo a 6.935.000 euro (3.145.000 + 3.790.000) per garantire una più ampia ed efficace realizzazione delle finalità ed azioni previste dalla presente proposta di legge.

Sono state svolte le audizioni in data 18 aprile 2017.

La scheda di inquadramento normativo è stata predisposta in data 27 aprile 2017.

La scheda di analisi economico finanziaria è pervenuta in data 01 febbraio 2018.

La Terza Commissione ha espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 08 febbraio 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta dell'08 febbraio 2018 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, Villanova (Zaia Presidente), Gidoni (con delega del consigliere Barbisan R.) e Semenzato (Liga Veneta – Lega Nord), Barison (Fratelli d'Italia – AN – Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto – Autonomia e libertà), Moretti, Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Berti (con delega del consigliere Bartelle) (Movimento 5 Stelle), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente), Zorzato (Area Popolare Veneto), Negro (Il Veneto del fare – Flavio Tosi Noi con l'Italia)

Ha espresso voto di astensione il consigliere Salemi.

Viene designato relatore in aula il consigliere Nicola Finco

Viene designato correlatore in aula il consigliere Orietta Salemi.

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, del Veneto nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto di tutte le persone sorde all'accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.

Art. 2 - Destinatari.

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, e le loro famiglie.

Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.

1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all'articolo 1 favorisce e sostiene:

- a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
- b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
- c) le azioni di supporto agli studenti sordi nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l'apprendimento e la comunicazione delle persone sorde;

- d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l'accesso all'informazione dei soggetti di cui all'articolo 2;
- f) il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
- g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
- h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
- i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;
- l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;
- m) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone sorde;
- n) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi delle persone sorde e dei loro familiari.

Art. 4 - Programmazione degli interventi.

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale predispone, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare in ordine all'attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all'articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale n. 11/2001, allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale n. 42/1988, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) quantificati in euro 190.000,00 per l'esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale n. 42/1988, allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2018-2020.

INDICE

Art. 1 - Finalità.	4
Art. 2 - Destinatari.	4
Art. 3 - Interventi e ambiti dell'azione regionale.	4
Art. 4 - Programmazione degli interventi.	5
Art. 5 - Clausola valutativa.	5
Art. 6 - Norma finanziaria.	6